ALLEGATO DI
LETTERA "G"
REP. 29088/13581

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione sociale

E' costituita una societa' per azioni con la denominazione **"Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.a."** ovvero in forma abbreviata **"S.I.A.F. S.p.A.".**

Articolo 2 - Oggetto sociale

La Societa' ha per oggetto:

- l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali scolastiche e di collettivita' in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime.

Essa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie - ivi compresa la facolta' di contrarre mutui anche ipotecari - necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Con riguardo alle attivita' finanziarie sono espressamente escluse quelle previste dal d. lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ed al decreto legislativo l° settembre 1993 n. 385, con il divieto, quindi, di raccogliere risparmio nei confronti del pubblico; sara' invece possibile, ai sensi della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 effettuare raccolta di risparmi presso i Soci sempreche' questi siano portatori di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi. Potra' infine assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre societa' ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio.

Articolo 3 - Sede legale

La Societa' ha sede legale in Bagno a Ripoli, Firenze. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, laboratori ed uffici in Italia e all'estero.

Articolo 4 - Domicilio di soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la societa', e' quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 5 - Durata

La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 6 Capitale sociale

6.1 La societa' puo' emettere categorie speciali di azioni anche con obbligo di prestazioni accessorie.

6.2 Il capitale sociale e' fissato in Euro 5.754.961,00 (cinquemilionisettecentocinquantaquattromilanovecentosessantuno e zero centesimi) e diviso in 5.754.961 (cinquemilionisettecentocinquantaquattromilanovecentosessantuno) azioni nominative da nominali Euro l (uno) cadauna, di cui n. 2.992.500 (duemilioninovecentonovantaduemilacinquecento) azioni ordinarie e n. 2.762.461 (duemilionisettecentosessantaduemilaquattrocentosessantuno) azioni di categoria "A" le cui caratteristiche sono individuate al comma 6.6 del presente articolo.

6.3 Il capitale potra' essere aumentato anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, ai sensi dell'art. 2342 c.c.

6.4 La maggioranza del capitale sociale puo' essere posseduta unicamente da soggetti ai quali per legge, sia riconosciuta la qualifica di Ente Pub-

blico, nonche' da societa' facenti parte di gruppi a maggioranza di capitale pubblico.

6.5 La partecipazione del socio privato non puo' essere inferiore a quella fissata per legge e la selezione del socio privato si svolge con procedura ad evidenza pubblica che abbia ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria e l'affidamento del servizio (gara a doppio oggetto).

6.6 La partecipazione del socio privato e' rappresentata unicamente da azioni di categoria "A" fornite degli stessi diritti economici ed amministrativi delle azioni ordinarie fatta eccezione per quanto segue:

6.6.1 - le azioni non possono appartenere che al/i socio/i privato/i come sopra ammesso/i a partecipare alla societa' in esito ad una gara ad evidenza pubblica;

6.6.2 - nel momento in cui dovessero divenire di proprieta' di un socio pubblico, esse si convertono automaticamente in azioni ordinarie e viceversa;

6.6.3 - le azioni di categoria "A" sono rappresentative di una partecipazione in SIAF del socio privato la cui durata, per legge, non puo' essere superiore alla durata del contratto di servizi affidato alla societa' e del correlativo appalto aggiudicato al socio privato con pubblica gara, con la conseguenza che, al cessare della vigenza del contratto di servizio, da qualsiasi causa essa dipenda, si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto societario nei confronti del socio privato;

6.6.4 - una volta cessato il rapporto societario rispetto al privato, le azioni di categoria "A" mantengono unicamente il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo quanto previsto al successivo articolo 11 del presente statuto. Da tale momento e fino al subentro del nuovo socio privato aggiudicatario della nuova gara a doppio oggetto che ne divenga titolare, le azioni di categoria "A" saranno spogliate di ogni altro diritto tranne quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge. Le stesse non verranno conteggiate nei quorum costitutivi e deliberativi ed il relativo diritto di voto risultera' non esercitabile;

6.6.5 - le azioni di categoria "A" partecipano agli utili ed alle riserve della societa' alla pari delle azioni ordinarie ma solo su quanto maturato durante il periodo di vigenza del contratto di servizio. A tal fine tali riserve e utili, se non distribuiti, dovranno essere allocati in riserve targate, distinte dalle altre alla cui distribuzione invece hanno diritto soltanto le azioni ordinarie.

Le azioni di categoria "A" non hanno percio' alcun diritto sugli utili e riserve maturati dalla societa' prima o dopo il periodo di vigenza del contratto di servizio. Tra le riserve da utili non spettanti alle azioni in oggetto, rientrano la riserva legale e gli utili spettanti in sede di liquidazione, per la parte maturata prima o dopo la vigenza del contratto di servizio e del rapporto societario con il privato;

6.6.6 - le azioni di categoria "A" incorporano inoltre l'obbligo di prestazioni accessorie in capo al socio privato che e' ammesso a partecipare al capitale sociale all'esito di gara pubblica quale soggetto in possesso dei requisiti finanziari e manageriali migliori per lo svolgimento dell'appalto di servizio affidato a SIAF.

Pertanto il titolare delle azioni di categoria "A" e' obbligato:

- a prestare il proprio know-how inteso come capacita' manageriali, imprenditoriali, attraverso le sue articolazioni produttive, a favore di S.I.A.F. affinche' essa sia messa in condizione di migliorare i processi produttivi con risultati economici di maggior soddisfazione anche per il cliente ente pubblico che l'utilizza per i propri servizi;
- l'obbligo permane per tutta la durata del contratto di servizio contemplato nella gara a doppio oggetto di cui e' risultato aggiudicatario;
- le prestazioni accessorie dovranno essere eseguite con le modalita' ed a fronte del compenso quali risultanti dai termini del Contratto d'appalto sottoscritto da S.I.A.F. S.p.A., dai relativi capitolati speciali e allegati, nonche' dal Piano di sviluppo della Societa' contenuto nell'offerta tecnica presentata dallo stesso Socio privato in sede di gara pubblica ed a lui aggiudicata;
- in caso di inadempimento, il socio privato e' sottoposto alle sanzioni del contratto di servizio e, nel caso il suo comportamento ne determini la cessazione, il rapporto sociale verra' meno in coerenza con quanto disposto al punto 6.6.3 che precede.

In aggiunta alle altre limitazioni statutarie previste, le azioni di categoria "A", in quanto incorporanti obbligo di prestazioni accessorie a favore della societa' emittente, non sono alienabili se non con il consenso dell'organo amministrativo.

Gli obblighi accessori gravanti sul socio privato possono essere modificati solo con delibera di assemblea straordinaria assunta il consenso unanime dei soci.

Articolo 7 - Azioni sociali

Il possesso delle azioni comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e di tutte le deliberazioni assembleari.

Le azioni sono indivisibili; ogni azione da Euro 1 (uno) da' diritto ad un voto.

Articolo 8 - Obbligazioni

La societa' puo' emettere obbligazioni anche convertibili in azioni a norma di legge.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni

9.1 Nell'ipotesi di trasferimento a qualsivoglia titolo delle azioni di categoria "A" il socio privato potra' effettuare il trasferimento a terzi privati solo dopo che sia stato esperito un nuovo bando ad evidenza pubblica attraverso il quale sia stato selezionato il nuovo socio operativo/finanziario privato e comunque previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2345 C.C.

Detto bando dovra' avvenire a cura dei soci pubblici deputati, attraverso procedura ad evidenza pubblica e, all'espletamento della stessa, il Consiglio di Amministrazione indichera' in forma scritta il nominativo del nuovo acquirente.

Una volta individuato e comunicato al socio il nominativo del nuovo acquirente il trasferimento dovra' essere perfezionato entro 30 (trenta) giorni) dal ricevimento della comunicazione previa autorizzazione ex art. 2345 C.C.

Qualora la procedura di selezione non determini nessun nuovo socio, nei termini di cui al presente articolo il socio privato che intende cedere la sua partecipazione potra' recedere dalla societa' in conformita' a quanto

previsto dall'art. 11 del presente statuto.

9.2 Le azioni di categoria "A" possono invece essere cedute ai soci pubblici nel rispetto delle regole che seguono, valide per le azioni ordinarie stante la loro automatica conversione prevista all'art. 6.6.2 che precede. Occorrera' tuttavia l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2345 C.C.

9.3 Il socio non puo' alienare le proprie azioni, o parte di esse, senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci.

Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovra' darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando il numero delle azioni offerte in vendita, il prezzo convenuto, con le modalita' di pagamento, il nominativo e le generalita' del soggetto interessato all'acquisto ed allegando in fotocopia l'offerta di acquisto ricevuta, qualora la comunicazione non contenga tutte le suddette indicazioni sara' considerata priva di ogni effetto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovra' darne notizia a tutti gli altri soci. I soci potranno esercitare la prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione: in caso di pluralita' di soci interessati, il numero delle azioni spettanti ad ogni socio sara' proporzionale a quello da ciascuno di essi possedute.

Il diritto di prelazione a favore dei soci operera', ai sensi del presente articolo anche nel caso in cui il socio intenda trasferire a titolo gratuito, permutare o altrimenti disporre delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascuno dei soci che intenda concedere le proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilita', e' obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti (di usufrutto o di proprieta' in casi di pegno o simili) ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sara' efficace solo dopo che il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avra' accertato che l'operazione e' stata posta in essere nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

9.4 In ogni caso, a pena di inopponibilita' alla societa', l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitano la piena disponibilita', potra' aver luogo soltanto se la maggioranza delle azioni rimarra' ai soci nella proporzione prevista dall'articolo 6 comma 3 del presente Statuto.

9.5 Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione dei vincoli sulle azioni di proprieta' delle amministrazioni pubbliche sono adottate secondo le modalita' di cui agli art. 7, comma 1, e 7 del D.lgs 175/2016.

9.6 Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere eseguite con lettera raccomandata A.R., ed indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della societa' ed ai

soci presso il domicilio risultante dal Libro dei soci.

Articolo 10- Maggioranza di capitale pubblico

Le condizioni di cui all'articolo 6 devono essere rispettate anche nel caso di aumento di capitale sociale.

TITOLO II RECESSO

Articolo 11 - Diritto di recesso e scioglimento del rapporto societario

Il socio ha diritto di recesso in tutti i casi previsti dalla legge.

Non rappresentano motivi di recesso per i soci che non hanno concorso alla approvazione delle relative deliberazioni la proroga del termine nonche' l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato da un perito nominato dalla assemblea, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Come indicato al precedente articolo 6.6.3 la durata della partecipazione societaria privata non puo' essere superiore alla durata dell'appalto di servizi, con la conseguenza che, alla cessazione del contratto di servizio, si determina lo scioglimento del rapporto societario del socio privato.

La valutazione delle azioni in tale caso e' fatta con modalita' analoghe a quelle previste ai commi precedenti per il caso di recesso tenuto conto pero' dei limitati diritti sugli utili e riserve della societa' spettanti alle azioni di categoria "A".

In particolare la liquidazione della partecipazione del socio privato titolare di azioni di categoria "A" avverra', nel rispetto dell'art. 2437 quater C.C.:

- mediante offerta in opzione agli altri soci pubblici;
- in mancanza, mediante collocazione presso terzi privati individuati all'esito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 9 che precede;
- in mancanza di terzo privato individuato come sopra nei centottanta giorni dal venir meno del rapporto sociale rispetto al privato, le azioni verranno rimborsate al socio privato dalla societa' che le acquistera' mediante utilizzo di riserve disponibili anche in deroga all'art. 2357 3c. C.C..
- In mancanza anche di tale ultima possibilita', si applichera' la disciplina dell'art. 2445 C.C. con rimborso del capitale nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413 C.C. In alternativa la societa' puo' deliberare lo scioglimento.

Eventuali controversie tra il socio privato e la societa' sull'ammontare della liquidazione delle azioni di categoria "A" a seguito del venir meno del rapporto sociale per cessazione del contratto di servizio non incidono sull'intervenuta perdita della qualita' di socio in capo al privato e, conseguentemente, dei diritti amministrativi incorporati nelle azioni ai sensi dell'art. 6 che precede.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Articolo 12 - Deliberazioni

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' della legge e

dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorche' assenti o dissenzienti.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purche' in Italia. Le assemblee ordinarie e straordinarie della societa' potranno validamente svolgersi con l'intervento dei partecipanti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti fra loro, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci.

In particolare, e' necessario che:

-sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea e' convocata in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'articolo 2364 Codice Civile, (ultimo comma), qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della societa' lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione della assemblea puo' essere fatta, ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice civile, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della assemblea.

Nell'avviso puo' essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Saranno valide in ogni caso le Assemblee, anche in mancanza delle formalita' suddette, purche' vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In tal caso dovra' essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, non presenti. La convocazione della assemblea dovra' altresi' essere fatta senza ritardo quando sia inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e' assistito da un segretario designato dalla assemblea. L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale e' redatto

da un notaio.

Articolo 15 - Intervento in assemblea

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. In tal caso chi avra' espresso il voto con questa modalita' si intendera' intervenuto in assemblea. Il voto e l'intervento saranno considerati validi solo nel caso in cui il voto pervenga prima dell'ora di apertura dei lavori.

Articolo 16 - Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta da altri, anche non soci, osservando il disposto dell'art. 2372 C.C.. Ciascun intervenuto non puo' comunque rappresentare piu' di due soci.

Articolo 17 - Maggioranze

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale presente o rappresentato.

Articolo 18 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 - Nomina e cessazione

La Societa' e' amministrata, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea puo' disporre che la societa' sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o massimo 5 componenti; il numero effettivo dei membri e' determinato dall'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori, anche non soci, che durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

La relativa delibera assembleare, adeguatamente motivata con riguardo alle specifiche ragioni organizzative e alle esigenze di contenimento dei costi, e' trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti ed in osservanza delle eventuali successive disposizioni.

La nomina dei componenti del Consiglio, salvo la diversa unanime deliberazione della assemblea, avverra' sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti piu' elevati.

Gli Amministratori, nominati ai sensi del presente articolo, hanno assoluta uguaglianza di poteri e costituiscono un corpo collegiale.

La cessazione dall'ufficio di amministratore e la sua sostituzione e' regolata dalla legge e dal presente Statuto.

I componenti dell'organo amministrativo devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

Articolo 20 - Rimborso spese

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese fiscalmente documentate in ragione del loro ufficio ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art 20 bis Compensi del Consiglio di amministrazione

La determinazione del trattamento economico annuo omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, non potra' eccedere il limite massimo stabilito per legge.

Agli amministratori non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attivita', nonche' trattamenti di fine mandato.

Articolo 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dai piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', nulla escluso o eccettuato, ed ha facolta' di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea.

Articolo 22 - Presidente

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto di nomina, elegge il Presidente, scegliendolo fra i suoi componenti. Questi puo' ricevere deleghe di gestione con preventiva autorizzazione dall'Assemblea.

Articolo 23 - Vice-Presidente e Segretario del Consiglio

La carica di Vicepresidente e' esclusa essendo la medesima attribuita esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio puo' eleggere fra i suoi membri un Segretario anche scelto tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 - Copie ed estratti degli atti sociali

Il Presidente o facente funzioni, in assenza del Presidente ai sensi dell'art. 23, puo' rilasciare copia ed estratti di atti sociali convalidandoli con la firma agli effetti di legge.

Articolo 25 - Amministratore Delegato, Dirigenti e Direttori delle strutture organizzative della societa'.

Il Consiglio di Amministrazione delega ad uno dei suoi membri, scelto tra coloro che sono stati eletti su designazione dei soci diversi da quelli indicati all'articolo 6, comma 3 del presente Statuto, i poteri previsti dall'articolo 21, ad eccezione di quelli al Consiglio riservati dalla legge e dei seguenti:

a) stipulare contratti, anche preliminari di compravendita, di affitto e di locazione anche finanziaria aventi per oggetto beni immobili, beni mobili registrati ed aziende;

b) stipulare contratti di Conto Corrente con Istituti di credito;

c) chiedere ad Istituti di credito ed in genere a terzi la concessione di mutui e di affidamenti con qualsiasi modalita' di utilizzo;

d)concedere a chiunque fideiussioni, avalli e garanzie personali o reali; rinunciare a tali garanzie concesse da terzi alla Societa';

e) promuovere o resistere ad azioni

giudiziarie di qualsiasi genere e di fronte a qualsiasi giudice, salvo tutte quelle necessarie per assicurare il recupero dei crediti esigibili verso clienti della Societa';

f) obbligare la societa' in qualsiasi forma e nei confronti di chiunque per un importo superiore alla meta' del capitale sociale versato.

In occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato dovra' riferire, anche verbalmente, sull'andamento e sui fatti piu' significativi della gestione.

L'Amministratore Delegato puo' proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di Dirigenti, Direttori, anche generali, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinate categorie di atti, anche con facolta' di delega.

In particolare:

o all'Amministratore Delegato, oltre alle altre specifiche mansioni attribuite nelle deleghe e nel mandato, e' affidata ed incombe la piena ed assoluta responsabilita' della gestione e del funzionamento delle attivita' cui e' preposto, anche per quanto e' previsto e prescritto dalle norme amministrative, sanitarie, igieniche, antinfortunistiche, giuslavoristiche ed in genere dalle norme vigenti che regolano o sono connesse allo svolgimento delle attivita' nonche' dalle norme che regolano l'attivita' commerciale della societa' ed in particolare la disciplina dei contratti con la Pubblica Amministrazione; a lui soltanto, pertanto, incombono gli obblighi e gli oneri relativi al rispetto delle norme di cui sopra;

o ai Dirigenti, ai Direttori Generali, ai Direttori di Unita' Operative, ai Direttori in genere, ai mandatari alla gestione e loro institori, oltre alle specifiche deleghe e mansioni loro attribuite e' affidata e incombe la piena ed assoluta responsabilita' della gestione e del funzionamento delle attivita' a cui sono preposti, anche per quanto e' previsto e prescritto dalle norme amministrative, sanitarie, igieniche, antinfortunistiche, giuslavoristiche ed in genere dalle norme vigenti che regolano o sono connesse allo svolgimento delle attivita' nonche' dalle norme che regolano l'attivita' commerciale della societa' ed in particolare la disciplina dei contratti con la Pubblica Amministrazione; ad essi soltanto, pertanto, incombono gli obblighi e gli oneri relativi al rispetto delle norme di cui sopra.

I suddetti Dirigenti, Direttori Generali, Direttori di Unita' Operative, Direttori in genere e mandatari-institori sono investiti di tali obblighi e responsabilita' per effetto della nomina e della relativa accettazione, anche tacita e, ove l'entita' delle loro occupazioni lo richieda, possono delegare, in tutto o in parte, le suddette incombenze a loro collaboratori; la delega e la scelta, che saranno effettuate sotto l'esclusiva loro responsabilita', varranno solo se il delegato accetta espressamente per iscritto tutti gli obblighi e la responsabilita'.

Per tutti questi atti ed operazioni, pertanto, i detti organi e gli eventuali sostituti assumono tutte le responsabilita' anche penali verso le pubbliche autorita' e i terzi.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennita' o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice.

Art. 26 - Rappresentanza della societa'

La rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni o istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado e tipo di giurisdizione ed anche in giudizio di revocazione

e cassazione, spetta nei limiti dei poteri loro conferiti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza legale puo' altresi' essere attribuita ad altri amministratori e a procuratori con riferimento ai poteri loro conferiti.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, nella sede sociale ed anche altrove con lettera raccomandata da spedire almeno sette giorni di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, il Consiglio puo' essere convocato con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio puo' essere richiesta dall'Amministratore Delegato e da un terzo dei Consiglieri in carica; la richiesta dovra' contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e dovra' essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 28 - Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli amministratori le deliberazioni concernenti:

a) la compravendita e la stipula dei contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni immobili, beni mobili registrati ed aziende;

b) il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie su beni sociali;

c) l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e l'assunzione di personale dipendente con la qualifica di dirigente.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 29 - Verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V - CONTROLLO DEI CONTI

Articolo 30 - Collegio Sindacale

Il Collegio si compone di tre Sindaci effettivi e due Supplenti; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplenti saranno nominati su designazione dei soci di cui all'articolo 6, comma 3, del presente Statuto; il Presidente del Collegio ed un Sindaco supplente saranno nominati su designazione degli altri soci.

Spetta alla Assemblea ordinaria la determinazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, del compenso spettante ai Sindaci.

Tutti membri effettivi e supplenti del Collegio dovranno essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con modalita' tali da consentire l'accertamento dell'identita' e delle legittimazione degli intervenuti, la discussione e l'intervento in tempo reale degli stessi alla trattazione degli argomenti affrontati, nonche' la percezione adeguata da parte del soggetto verbalizzante degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Articolo 31 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti e' attribuita ad una societa' di Revisione o ad un Revisore unico.

La nomina dell'organo di controllo dei conti viene effettuata dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del collegio sindacale.

L'incarico della revisione legale dei conti e' conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinera' il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Articolo 31 bis - Organi diversi

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

TITOLO V Bis

Articolo 31 ter- Equilibrio di genere

La societa' riconosce il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo del numero delle designazioni o delle nomine degli organi di amministrazione e di controllo.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 32 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio dell'esercizio osservatele disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 33 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale saranno ripartiti tra i soci secondo le loro quote di partecipazione, salvo diversi deliberazione dell'assemblea da assumere con la maggioranza dei due terzi del capitale.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - RINVIO

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento

della societa', L'Assemblea straordinaria determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori fissandone i poteri ed osservate le disposizioni di legge.

Articolo 35 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la societa', che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa'.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria dovra' essere deliberata dai soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 36 -Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di societa' per azioni nonche' alla legislazione sulle societa' a partecipazione pubblica.

f.to Angelo Di Bella

f.to Francesco Casini

f.to Barbara Sassoli

f.to Riccardo Cambi Notaio